

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO V.I.A.

Proposta N. 1316 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 475 DEL 09/04/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO DI PAUR AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/06 COMPENSIVO DEL GIUDIZIO NEGATIVO DI VIA EX ARTT. 23-25 DEL D. LGS. 152/06 E DEL CONSEGUENTE DINIEGO DEI TITOLI ABILITATIVI RICOMPRESI NEL PROCEDIMENTO.

PROGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "FATTORIA SOLARE ROGGIA DELLA BARDESA", DELLA POTENZA INSTALLATA DI 10,937 MWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ROASIO (VC) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI ANCHE NEI COMUNI DI ROVASENDA, GATTINARA, BRUSNENGO (BI) E MASSERANO (BI).

PROPONENTE: DITTA REN 192 SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

la Società REN 192 S.r.l. ha presentato in data 09/05/2024, prot. n. 13872, istanza di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale ai sensi degli artt. 23 e 25 del D. Lgs. 152/2006, comprensiva di istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, relativa al progetto denominato "Fattoria Solare Roggia della Bardesa", della potenza installata di 10,937 MWp, da realizzarsi nel Comune di Roasio (VC) e delle relative opere di connessione nei Comuni di Rovasenda (VC), Gattinara (VC), Brusnengo (BI) e Masserano (BI);

l'intervento proposto rientra nella tipologia progettuale n. B.2.b dell'Allegato B della L.R. Piemonte n. 13/2023, relativa agli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

il progetto era già stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA provinciale, conclusasi con D.D. n. 801 del 12/11/2021 di assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

successivamente il progetto era stato depositato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito di una procedura di VIA statale (cod. 8546/2022), conclusasi con richiesta di archiviazione da parte del proponente, al fine di attivare il procedimento di competenza provinciale;

il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica in un'area precedentemente interessata da attività estrattiva denominata "Cava di argilla in cascina Prospera del Comune di Roasio (VC)" [A0306V], collegato mediante cavidotto interrato a 36 kV, di sviluppo complessivo pari a circa 8.750 m, ad una nuova Stazione di Trasformazione RTN 132/36 kV da realizzarsi nel Comune di Brusnengo (BI), su un'area di superficie complessiva di circa 2,8 ha, da connettersi in entra/esce alla linea RTN 132 kV Masserano – Gattinara esistente;

le aree oggetto di intervento ricadono nei territori comunali sopra richiamati e risultano identificate catastalmente negli elaborati progettuali agli atti del procedimento;

ai sensi dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il proponente ha individuato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto nonché le Amministrazioni, Enti, Soggetti competenti ad esprimersi, che andranno a confluire nel PAUR come riportati negli atti del procedimento e negli elaborati depositati;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito del procedimento di PAUR di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006:

- il procedimento è finalizzato all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. Piemonte n. 13/2023, comprensivo dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e della Valutazione di Incidenza – livello I screening;
- la Provincia di Vercelli è l'Amministrazione competente alla gestione del procedimento, in conformità a quanto definito nell'ambito del tavolo tecnico interprovinciale svolto ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.R. Piemonte n. 13/2023;
- il proponente è la Società REN 192 S.r.l., con sede in Genova, Salita Santa Caterina n. 2/1;
- l'istruttoria del procedimento di PAUR è stata assegnata al Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Vercelli;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Veronica Platinetti, Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;
- il soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990 è il dott. Fausto Pavia, Segretario della Provincia di Vercelli;

DATO ATTO CHE

con note prot. n. 18213 del 18/06/2024 e prot. n. 24533 del 30/08/2024, il proponente ha provveduto a perfezionare l'istanza a seguito della richiesta formulata dalla Provincia con nota prot. n. 15059 del 21/05/2024;

la Provincia di Vercelli, all'esito del tavolo tecnico interprovinciale svolto ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.R. 13/2023, è stata individuata quale Autorità competente per la gestione del procedimento, in accordo con la Provincia di Biella, fermo restando lo svolgimento della procedura di VIA in forma coordinata mediante Organo Tecnico Interprovinciale;

in data 09/09/2024 (prot. n. 25066) la Provincia di Vercelli ha avviato la verifica di completezza documentale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
con nota prot. n. 28253 del 09/10/2024 la Provincia di Vercelli ha formalizzato al proponente la richiesta di perfezionamento documentale ai sensi del citato art. 27-bis, comma 3;

in data 11/11/2024 (prot. prov. n. 31469) il proponente ha depositato integrazioni e revisioni progettuali riferite alla fase di completezza documentale;

con nota prot. n. 34436 del 09/12/2024 è stato dato avvio al procedimento di PAUR ed è stata contestualmente avviata la consultazione del pubblico mediante pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

dalla data di pubblicazione dell'avviso, avvenuta in data 16 dicembre 2024, per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato ha potuto prendere visione del progetto e della relativa documentazione e presentare osservazioni all'Amministrazione competente. Non sono pervenute osservazioni scritte da parte del pubblico;

con la medesima nota la Provincia ha altresì indetto la Conferenza dei Servizi istruttoria, da svolgersi in data 30/01/2025, per lo svolgimento della fase di valutazione tecnica del progetto e finalizzata all'eventuale richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter della L. 241/1990;

in data 30/01/2025 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona di cui all'art. 14-ter della L. 241/90, nell'ambito della quale la Provincia di Vercelli e gli Enti coinvolti hanno avanzato, nei pareri pervenuti, richiesta di informazioni e approfondimenti documentali. All'esito della Conferenza dei Servizi istruttoria sono state richieste al proponente integrazioni e approfondimenti in ordine sia ai profili di compatibilità ambientale sia ai titoli abilitativi ricompresi nel procedimento;

con nota prot. n. 6059 del 24/02/2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria, unitamente ai pareri e contributi pervenuti nel corso della fase istruttoria e successivamente alla seduta, acquisiti agli atti del procedimento, di cui al seguente elenco:

- Comando prov.le VVF Vercelli prot. n. 34673 del 11.12.2024;
- Regione Piemonte, Direzione Ambiente, energia e territorio Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali prot. n. 317 del 8.1.2025;
- Comune di Roasio, prot. n. 2472 del 27.01.2025;
- Regione Piemonte, Direzione OO.PP., Settore Tecnico Biella-Vercelli, prot. n. 2820 del 28.01.2025;
- Regione Piemonte, Direzione Competitività, Settore attività estrattive, prot. n. 2962 del 29.01.2025.
- Contributo tecnico Dipartimento ARPA Piemonte Nord-Est prot. n. 2999 del 29.01.2025
- Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, prot. n. 3234 del 30.01.2025
- Comando prov.le VVF Vercelli prot. n. 3211 del 30.01.2025 NOF
- TERNA prot. n. 3480 del 03.02.2025
- Comune di Brusnengo prot. n. 40484 del 06.02.2025
- Parere Servizio Pianificazione Territoriale prot. n. 5238 del 17.02.2025
- Parere SABAP prot. n. 5621 del 19.02.2025

con nota prot. n. 8885 del 18/03/2025, il proponente ha chiesto una proroga di 180 giorni per la presentazione delle integrazioni, accolta dalla Provincia con nota prot. n. 9737 del 26/03/2025;

in data 22/09/2025, con nota prot. Prov. n. 27758 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta;

con nota prot. n. 31444 del 27/10/2025 è stata comunicata la riapertura del procedimento per la prosecuzione della valutazione tecnica e, contestualmente, è stata disposta una nuova consultazione del pubblico, mediante pubblicazione dell'avviso redatto dal proponente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, presso l'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli, della Provincia di Biella e dei Comuni di Roasio (VC), Rovasenda (VC), Brusnengo (BI), Masserano (BI) e Gattinara;

nel procedimento è stato coinvolto anche il Comune di Gattinara, nonché il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in quanto nel progetto rientra anche il potenziamento, mediante sostituzione di conduttore, della linea RTN 132 kV Masserano – Gattinara;

in applicazione dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la Provincia ha disposto la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico per 15 giorni, a decorrere dal 29/10/2025. Anche all'esito della suddetta nuova pubblicazione non sono pervenute osservazioni scritte da parte del pubblico;

con nota prot. n. 31444 del 27/10/2025 la Provincia ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, poi convocata in via definitiva per il giorno 02/02/2026 con nota prot. n. 344 del 09/01/2026;

in vista della Conferenza decisoria, l'Organo Tecnico interprovinciale si è riunito nelle date del 23 e 29 gennaio 2026, elaborando la propria relazione istruttoria conclusiva;

in data 02/02/2026 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, all'esito della quale, tenuto conto della complessiva istruttoria effettuata dall'Organo Tecnico interprovinciale di VIA, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e sulla base dei pareri, contributi e osservazioni acquisiti agli atti, è stato rilevato che le integrazioni progettuali trasmesse dal proponente non risultavano idonee a superare le criticità già emerse in sede istruttoria.

In particolare, la Conferenza ha dato atto dei profili ostativi relativi:

- alla incompatibilità paesaggistica dell'intervento e al contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale, come evidenziato nei pareri della Regione Piemonte e della Soprintendenza;
- alla inadeguatezza delle misure di mitigazione e alla mancanza di effettive compensazioni ambientali, in particolare con riferimento al consumo di suolo, alla perdita di servizi ecosistemici e agli impatti residui sul paesaggio;
- alla inidoneità delle opere di mitigazione previste presso la stazione elettrica di Brusnengo, non sufficienti ad assicurare un efficace inserimento dell'opera nel contesto territoriale interessato;
- alla mancata valutazione adeguata dell'effetto cumulativo derivante dalla concentrazione di ulteriori impianti nel medesimo areale;
- alla permanenza di criticità urbanistico-edilizie e di aspetti concernenti la disponibilità delle aree e la definizione delle procedure relative agli usi civici;
- alla presenza di carenze e incongruenze progettuali residue, tali da non consentire una compiuta valutazione degli impatti ambientali dell'intervento, con particolare riguardo alla stazione elettrica, alla gestione dei materiali, agli impatti da traffico di cantiere, alla gestione delle acque di prima pioggia e alla mancata analisi comparativa di alternative di tracciato del cavidotto;

all'esito della suddetta valutazione complessiva, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'espressione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale e che, conseguentemente, non potesse essere rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico con i titoli nello stesso ricompresi, con particolare riferimento all'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto richiesta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003;

con nota prot. n. 7260 del 09/03/2026 la Provincia ha comunicato al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, informando che sarebbe stato adottato il giudizio di compatibilità ambientale e provvedimento finale con esito negativo per tutte le motivazioni emerse nell'ambito della riunione Conferenza di Servizi conclusiva, svoltasi in data 02.02.2026, come riportate nel Verbale della Conferenza e dei pareri ed osservazioni acquisite agli atti;

entro il termine assegnato il proponente non ha presentato osservazioni né documenti ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990;

RILEVATO CHE

- il procedimento autorizzativo è stato avviato in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e che, pertanto, per il medesimo continua a trovare applicazione, quanto al titolo autorizzativo energetico, la disciplina previgente di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- relativamente all'informazione e partecipazione del pubblico, gli elaborati progettuali e ambientali sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia per la libera

consultazione ai sensi della normativa vigente e non risultano pervenute osservazioni del pubblico;

PRESO ATTO

- dei contributi, pareri e atti istruttori acquisiti nel corso del procedimento, ivi compresi quelli allegati ai verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi del 30/01/2025 e del 02/02/2026;
- della Relazione dell'Organo Tecnico interprovinciale di VIA, allegata al verbale della Conferenza decisoria, quale parte integrante del percorso valutativo svolto;
- del fatto che, nell'ambito della Conferenza decisoria del 02/02/2026, la complessiva istruttoria svolta ha condotto alla conclusione che non sussistono le condizioni per l'espressione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale e, conseguentemente, per il rilascio dei titoli ricompresi nel PAUR;

CONSIDERATO CHE

- le integrazioni prodotte dal proponente a seguito della Conferenza dei Servizi istruttoria non hanno superato le criticità sostanziali rilevate dagli Enti e dall'Organo Tecnico, permanendo profili ostativi sia sul piano della compatibilità ambientale sia su quello dei presupposti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- in particolare, la motivazione ostativa del procedimento si fonda sui seguenti profili, tra loro convergenti e autonomamente rilevanti:
 - *Persistente incompatibilità paesaggistica e territoriale dell'intervento*
Dai pareri della Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte Orientale e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio emerge la permanenza di un giudizio negativo in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento. Le integrazioni progettuali non hanno modificato in modo sostanziale l'impostazione dell'opera né superato le criticità già rilevate. Il progetto risulta in contrasto con le prescrizioni e gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambito della Baraggia Vercellese, compromettendo l'unitarietà del paesaggio agrario e del contesto territoriale tutelato;
 - *Permanenza del parere paesaggistico negativo e conseguente preclusione al rilascio dei titoli edilizi e autorizzativi*
Il parere paesaggistico negativo espresso in sede di procedimento, recepito e confermato dagli Enti competenti, costituisce elemento ostativo dirimente rispetto alla realizzazione dell'intervento. In ragione di tale esito, i Comuni interessati, per quanto di competenza, hanno evidenziato l'impossibilità di procedere al rilascio dei titoli edilizi in assenza del necessario quadro di compatibilità paesaggistica e urbanistica;
 - *Inadeguatezza delle misure di mitigazione e assenza di reali compensazioni ambientali*
Le misure proposte dal proponente risultano prevalentemente qualificabili come interventi di mitigazione e non come effettive compensazioni ambientali. In particolare, non risultano adeguatamente definite e valutabili misure compensative riferite al consumo di suolo, alla perdita di servizi ecosistemici e agli impatti residui sul paesaggio, sia con riferimento al campo fotovoltaico sia con riferimento alla stazione elettrica di Brunsengo. Le opere proposte – quali piantumazioni, nidi artificiali e altri interventi puntuali – non risultano proporzionate agli impatti residui né idonee a consentire una valutazione positiva dell'equivalenza ecologica;
 - *Inidoneità delle opere di mitigazione presso la stazione elettrica di Brunsengo*
Gli spazi destinati alle fasce verdi sui lati est, sud e ovest della stazione elettrica non risultano idonei ad assicurare un efficace mascheramento dell'opera e a ridurre l'impatto sul contesto circostante. Le criticità localizzative e percettive della stazione elettrica permangono, anche in rapporto al vicino edificio di valore identitario e alla funzione di "varco" individuata dagli strumenti paesaggistici;
 - *Mancata valutazione adeguata dell'effetto cumulo*
Permane l'assenza di una valutazione complessiva e convincente dell'effetto cumulativo derivante dalla concentrazione, nel medesimo areale, di numerosi

impianti fotovoltaici e agrivoltaici realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione. Le valutazioni proposte dal proponente restano limitate al singolo intervento e non consentono di apprezzare in termini sufficienti l'impatto sistemico dell'insieme delle trasformazioni nel contesto della Baraggia;

- *Assenza dei presupposti urbanistico-edilizi e permanenza di criticità in ordine alla disponibilità delle aree*

I Comuni di Roasio e Brusnengo hanno espresso rilievi e condizioni ostative in ordine ai titoli edilizi, connessi rispettivamente alla mancata conclusione delle procedure relative agli usi civici, all'assenza dei necessari presupposti urbanistico-localizzativi e alla permanenza del parere paesaggistico negativo. Tali elementi incidono sulla concreta realizzabilità dell'intervento e sulla possibilità stessa di rilascio dei titoli ricompresi nel PAUR;

- *Irregolarità nella definizione della disponibilità giuridica delle aree e mancata conclusione delle procedure sugli usi civici*

Permangono criticità relative alla presenza di aree gravate da usi civici, in particolare nel Comune di Roasio e, per taluni profili, anche nel territorio di Brusnengo. Le relative procedure non risultano concluse e tale circostanza incide sul requisito della legittima disponibilità delle aree interessate dall'intervento;

- *Carenze nella valutazione degli impatti ambientali e nelle integrazioni progettuali*
La documentazione progettuale e integrativa presenta ancora lacune e incongruenze rilevanti che non consentono una compiuta valutazione degli impatti ambientali dell'intervento. In particolare, risultano non adeguatamente chiariti gli assetti plano-altimetrici della stazione elettrica, i volumi di scavo e riporto, la gestione dei materiali, l'individuazione dei siti esterni di conferimento, gli impatti da traffico di cantiere e la gestione delle acque di prima pioggia. Tali carenze non consentono una valutazione tecnica completa ed esaustiva;

- *Carenze nella valutazione delle alternative progettuali relative al tracciato del cavidotto*

Non risulta sviluppata in modo adeguato un'analisi comparativa delle alternative di tracciato del cavidotto, idonea a verificare l'esistenza di soluzioni a minore impatto ambientale, agricolo e infrastrutturale;

RITENUTO PERTANTO CHE

- alla luce dell'intera istruttoria svolta, dei pareri e contributi acquisiti, dei verbali delle Conferenze dei Servizi, della Relazione dell'Organo Tecnico interprovinciale di VIA, non sussistono i presupposti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame;
- il permanere delle criticità sopra richiamate impedisce, in via consequenziale, il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale/Provinciale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dei titoli abilitativi nello stesso ricompresi;
- si debba pertanto esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e concludere con esito negativo il procedimento di PAUR relativo al progetto proposto da REN 192 S.r.l.;

RITENUTO PERTANTO CHE per tutte le valutazioni, considerazioni e motivazioni svolte in sede di istruttoria della Conferenza dei Servizi sopra richiamate non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale sul progetto presentato e, conseguentemente, per il rilascio del provvedimento di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO

- che il Presidente della Provincia con Decreto del 25.11.2016, visto l'art.22 comma 2 dello Statuto Provinciale e visto l'art.107 comma 3 lettera i) del TUEL, ha conferito delega al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, in ordine all'espressione del parere di compatibilità ambientale per le fasi di Verifica di VIA, di Specificazione dei contenuti del S.I.A. e di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui alla L.R. n.40/98 e s.m.i.

- che dell'adozione del presente atto, è stata fornita preventiva informazione al Presidente della Provincia.
- che il Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio VIA ha verificato l'iter istruttorio e che lo stesso è stato perfezionato con il supporto del Servizio VIA e del Servizio Tutela e valorizzazione delle risorse energetiche e impianti termici della Provincia di Vercelli, nonché con il concorso della Provincia di Biella per i profili di rispettiva competenza;

ATTESO CHE che il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia.

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, e s.m.i.;
- la L.R. Piemonte 19 luglio 2023, n. 13 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, con particolare riferimento all'art. 12, applicabile al presente procedimento in quanto avviato anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 190/2024;
- il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, per quanto rilevante quale disciplina sopravvenuta di riordino dei regimi amministrativi in materia di FER;
- la L.R. Piemonte n. 56/1977 e s.m.i.;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi del 30/01/2025 e del 02/02/2026;
- la Relazione dell'Organo Tecnico interprovinciale di VIA allegata al verbale della Conferenza decisoria;
- i pareri e contributi acquisiti agli atti del procedimento;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Vercelli;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** dell'istruttoria condotta sul progetto denominato "*Fattoria Solare Roggia della Bardesa*" della potenza di 10,937 MWp da realizzarsi nel Comune di Roasio (VC) e delle relative opere di connessione nei comuni di Rovasenda, Gattinara (VC), Brusnengo e Masserano (BI), proposto da REN 192 S.r.l., come risultante dagli atti del procedimento, dai verbali delle Conferenze dei Servizi, dai pareri acquisiti e dalla Relazione dell'Organo Tecnico interprovinciale di VIA;
3. **di dare atto che**, sulla base dell'istruttoria svolta, dei pareri acquisiti, degli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria del 02/02/2026 e della Relazione dell'Organo Tecnico interprovinciale di VIA, non sussistono i presupposti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale e per il rilascio del PAUR;
4. **di esprimere**, ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di impianto fotovoltaico denominato "*Fattoria Solare Roggia della Bardesa*", della potenza installata di 10,937 MWp, da realizzarsi nel Comune di Roasio (VC) e delle relative opere di connessione da realizzarsi anche nei Comuni di Rovasenda (VC), Gattinara (VC), Brusnengo (BI) e Masserano (BI);
5. **di dare atto che**, per effetto del giudizio negativo di compatibilità ambientale, non possono essere rilasciati i titoli, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati ricompresi

nel procedimento di PAUR e, in particolare, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, richiesta dal proponente nell'ambito del presente procedimento;

6. **di negare** conseguentemente il rilascio del provvedimento conclusivo favorevole di PAUR, dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e degli ulteriori titoli abilitativi, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati richiesti nell'ambito del procedimento;
7. **di concludere con esito negativo**, per le motivazioni riportate in premessa, il procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al progetto sopra indicato;

DISPONE

- di **procedere** ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Vercelli, per 15 giorni, all'indirizzo <https://servizi.provincia.vercelli.it/albopretorio> e sul sito web del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli per anni 5 all'indirizzo: <https://www.provincia.vercelli.it/it/page/valutazione-impatto-ambientale>;
- di **trasmettere** il presente provvedimento alla Società Proponente il progetto e di darne comunicazione a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento;
- di **trasmettere** il presente provvedimento conclusivo del procedimento di VIA alla Regione Piemonte – Ufficio di Deposito Progetti, nonché di depositarne copia presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli”;
- **di dare inoltre atto** che il presente provvedimento:
 - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 - con riferimento al procedimento in oggetto non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
 - è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
 - verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Vercelli”.

Sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'**Allegato A** contenente il verbale della seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi del 02.02.2026 e i pareri/contributi degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti in base alle modalità di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010.

Redattore: VIAZZO ELENA

Funzionario/Incaricato di E. Q.: CASALE NADIA

**IL DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)